

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 22/01/2026

FATTO

La ricorrente contesta la legittimità di una segnalazione a sofferenza effettuata presso la Centrale Rischi (di seguito anche C.R.) in relazione ad un contratto originariamente acceso con diverso intermediario, unitamente al padre (poi gravemente ammalatosi). Il credito risultava coperto da una polizza assicurativa. La ricorrente rappresenta che nonostante la compagnia, abbia dichiarato l'estinzione del prestito con comunicazione ufficiale -indicando chiaramente il numero del contratto e l'importo versato- la somma viene ancora oggi pretesa dalla resistente. La ricorrente riferisce che, malgrado le plurime richieste formulate nel corso degli anni, né la banca presso cui era originariamente radicato il rapporto né le società di recupero cui il credito era stato successivamente ceduto hanno mai fornito spiegazioni o documentazione utile a ricostruire la posizione. Manifesta la volontà di estinguere il debito "dopo aver ottenuto la piena chiarezza sui fatti" ovvero "l'effettivo intervento dell'assicurazione e la legittimità delle richieste" formulate nei suoi confronti anche perché "risulta segnalata da anni nelle banche dati creditizie, con gravi conseguenze personali ed economiche". Riferisce di aver presentato reclamo via pec, in data 15.6.2025, cui seguiva "una risposta generica e priva di contenuti concreti" nella quale l'intermediario si è limitato a dichiarare l'avvenuta cessione del credito, senza fornire chiarimenti né documentazione utile. Chiede quindi di accertare l'illegittimità della segnalazione con conseguente cancellazione, oltre alla "trasmissione integrale della documentazione relativa alla gestione, cessione e assicurazione del credito" e all'"eventuale risarcimento del danno reputazionale e morale subito". L'intermediario nelle proprie controdeduzioni rappresenta che risulta essere titolare di due diritti di credito vantati nei confronti della ricorrente, ovvero: i) il credito di euro 11.500,35, derivante dal contratto n.*903 cointestato con il padre, originariamente sorto presso un intermediario terzo che lo cedeva in data 01.07. 2020, in favore di MBC* S.p.A.; ii) il credito di euro 443,35, derivante dal contratto n.*893, originariamente sorto in capo ad altro soggetto e anch'esso oggetto di cessione, da parte di quest'ultimo, in data 06.02.2017, in favore di MBC* S.p.A; iii) in virtù dell'operazione di scissione parziale di MBC* del 31.12.2022 con attribuzione del ramo NPL alla società R*s.p.a., quest'ultima assumeva la titolarità dei citati crediti. Ulteriormente l'intermediario fa presente che: i) a far data dal 31.10.2023, R*s.p.a. veniva fusa per incorporazione nella società resistente con atto notarile avente

efficacia a decorrere dall'11.11.2024; ii) per l'effetto, la resistente assumeva la titolarità di tutti i diritti di credito della società incorporata, ivi compresi quelli sorti dai contratti sopra menzionati di cui allega la documentazione probatoria; iii) divenuta titolare dei crediti, la resistente segnalava la posizione a sofferenza presso la CR in continuità con la segnalazione precedentemente effettuata da R*s.p.a. per l'importo di euro 11.500,00; iv) il 23 gennaio 2025, la ricorrente proponeva un esposto alla Banca D'Italia (cfr. all.5), mediante il quale contestava l'esistenza dei crediti vantati, in quanto già estinti, e la legittimità della segnalazione; v) con riscontro del 18 febbraio 2025, la resistente evidenziava l'esistenza dell'esposizione debitoria in essere e confermava la legittimità della segnalazione effettuata a seguito di una valutazione sulla complessiva situazione economica e patrimoniale della ricorrente; vi) il 16 giugno 2025, perveniva un ulteriore reclamo mediante il quale venivano ribadite le medesime contestazioni già sollevate con il precedente esposto, con la precisazione che l'esposizione debitoria in essere sarebbe stata coperta a seguito dell'attivazione della polizza assicurativa; vii) con riscontro del 7 agosto 2025 (cfr. all.8), la resistente evidenziava come non fosse stata fornita dalla ricorrente alcuna evidenza documentale dell'avvenuta estinzione dell'esposizione debitoria in essere, e che, nel luglio 2022, l'istante aveva formulato una proposta transattiva per la definizione bonaria della pratica, riconoscendosi così debitrice dell'importo richiesto; viii) il giorno 11.07.2025, la resistente riceveva un primo ricorso con cui l'istante ribadiva le proprie contestazioni; ix) in data 04.08.2025, veniva comunicata l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso da parte della ricorrente; x) il 07.08.2025, perveniva un ulteriore reclamo da parte della ricorrente avente ad oggetto le medesime questioni; xi) tale reclamo non è ancora stato riscontrato, atteso che la scadenza del termine di 60 era prevista per il 6 ottobre p.v.; xii) in data 27 agosto, e quindi in pendenza del termine di 60 giorni e nonostante la precedente rinuncia, veniva notificato l'odierno ricorso con il quale la ricorrente ribadiva le anzidette contestazioni. Tanto ricostruito, l'intermediario eccepisce, preliminarmente, che: i) il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Invero, il nuovo ricorso ha ad oggetto le medesime contestazioni contenute nel precedente ricorso a cui la ricorrente ha spontaneamente deciso di rinunciare, causando l'estinzione del precedente procedimento in data 4.8.2025; ii) in secondo luogo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto notificato alla resistente in data 27.8.2025, ovvero in pendenza del termine di 60 giorni per il riscontro al reclamo (proposto dalla ricorrente il 7.8.2025). Ferme le eccezioni di cui sopra, nel merito, la banca rileva l'infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto. Con riferimento al presunto intervento da parte della compagnia assicurativa evidenzia che, dalla documentazione in possesso dell'istante, non è possibile evincere l'avvenuta integrale estinzione della posizione e rileva che l'eventuale pagamento da parte della Compagnia non era evidentemente sufficiente ad estinguere la posizione debitoria in esame, posto che la documentazione contabile a disposizione, nonché copia della diffida di pagamento inviata in data 18 maggio 2022, evidenziano come, in data successiva alla prima cessione del credito, l'esposizione debitoria vantata nei confronti della ricorrente era ancora sussistente. L'intermediario, in conclusione, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario rileva, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. Invero, l'istanza in esame avrebbe ad oggetto le medesime contestazioni formulate dalla ricorrente in un precedente ricorso (dell'11.7.2025) che veniva poi dichiarato estinto per rinuncia espressa della ricorrente. L'eccezione è infondata. Secondo il collegio di Roma una siffatta "eccezione non può trovare accoglimento essendo intervenuta la rinuncia al primo ricorso e, dunque, nessuna statuizione sullo stesso" (decisione n.4576/25). Sempre in via preliminare secondo l'intermediario il ricorso sarebbe, in ogni caso, inammissibile in quanto presentato prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla ricezione del reclamo. L'eccezione è infondata. Nel caso di specie, il ricorrente versa in atti copia di un reclamo del 7.8.2025 mentre il ricorso risulta presentato in data 25.8.2025, ovvero effettivamente prima del decorso del termine di 60 giorni. Va rilevato, tuttavia, che tale reclamo si

inserisce nell'ambito di un'interlocazione preliminare precedente avente ad oggetto le medesime doglianze. È in atti, tra gli altri, anche il reclamo del 15.6.2025 riscontrato dall'intermediario il 7.8.2025. Peraltro, secondo un orientamento dell'Arbitro che si ritiene di condividere, il ricorso per il quale è successivamente intervenuto un atto di rinuncia può astrattamente integrare gli estremi di un valido reclamo, se trasmesso all'intermediario nei 12 mesi precedenti la presentazione del successivo ricorso, come nel caso di specie. Passando al merito del ricorso, la controversia attiene alla presunta illegittimità di talune segnalazioni negative del nominativo della ricorrente in Centrale dei Rischi di cui l'istante chiede la cancellazione oltre all'“eventuale risarcimento del danno reputazionale e morale subito” e alla “trasmissione integrale della documentazione relativa alla gestione, cessione e assicurazione del credito”. Si rileva che l'istante non produce alcuna evidenza delle segnalazioni contestate in contrasto con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. La presenza di segnalazioni del nominativo della ricorrente in Centrale dei rischi, tuttavia, può dirsi pacifica alla luce di quanto affermato dall'intermediario nelle proprie difese. In particolare, quest'ultimo chiarisce di aver assunto la titolarità dei diritti di credito da cui sono scaturite le segnalazioni dall'11.11.2024 e di aver poi segnalato la posizione a sofferenza presso la C.R. in continuità con la segnalazione precedentemente effettuata da R*s.p.a. per l'importo di euro 11.500,00. Non è noto se la posizione fosse già stata segnalata dalla cedente prima dell'avvio delle vicende traslative che hanno interessato il credito dal 2020. La ricorrente ritiene, tuttavia, che né l'intermediario di radicamento del rapporto (i.e. cedente) né le società di recupero credito intervenute come cessionarie abbiano tenuto conto del pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa al fine di estinguere la posizione. A riprova di quanto sostenuto la ricorrente produce comunicazione con la quale la compagnia interessata riferiva di aver accettato la domanda di liquidazione provvedendo a versare -in data 13.6.2017- l'importo di euro 10.335,96 a favore dell'intermediario con cui il rapporto era stato acceso. Non è noto, tuttavia, se tale pagamento abbia comportato l'avvenuta integrale estinzione della posizione. È in atti unicamente il seguente riscontro -datato 8.11.2017- con il quale l'intermediario cedente precisava che il debito non risultava estinto residuando da corrispondere l'importo di euro 9.566,47 (a titolo di debito residuo +rate insolute). Dunque, per analizzare la legittimità della segnalazione, non può prescindersi dall'analisi delle presunte vicende estintive del rapporto che la ricorrente fa risalire al giugno 2017. Ciò premesso in merito alla delimitazione della domanda, si osserva che l'invocata cancellazione delle segnalazioni negative dalla Centrale Rischi, appare porsi al di fuori dalla competenza ratione temporis dell'ABF. Riguardo alla domanda di cancellazione delle segnalazioni dalla Centrale Rischi, laddove – come accaduto nel caso di specie – la parte ricorrente motivi l'illegittimità di una segnalazione sulla base vizi genetici i Collegi territoriali dell'ABF ritengono che l'accertamento incidentale necessario ai fini della decisione sia estraneo alla competenza temporale dell'ABF (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 19068/2020 e n. 25664/2019, Collegio di Torino, decisione n. 8896/2021 e n. 7958/2019; Collegio di Napoli, decisione n. 15724/2020). La contestazione parrebbe, allora, esulare dalla cognizione temporale dell'Arbitro limitata ai fatti verificatisi nei sei anni antecedenti alla proposizione del ricorso (nel caso di specie presentato il 25.8.2025) in base alla Disposizioni ABF. Ed, invero, in linea generale, laddove parte ricorrente lamenti l'insussistenza del debito segnalato, dovuta all'invalidità del rapporto da cui dovrebbe derivare, i Collegi territoriali tendono a escludere la propria competenza temporale se il contratto risale a un momento antecedente al termine iniziale previsto dalle Disposizioni ABF (Collegio di Roma, decisione n. 9159 del 19/09/2023, decisione n. 9305 del 15/06/2022, decisione n. 19068 del 29/10/2020, decisione n. 25664 del 03/12/2019, Collegio di Bologna, decisione n. 9109 del 19/09/2023, Collegio di Torino, decisione n. 8896 del 01/04/2021, n. 7958 del 20/03/2019). La domanda pertanto non merita accoglimento. Quanto alla richiesta di “trasmissione integrale della documentazione relativa alla gestione, cessione e assicurazione del credito”, l'intermediario evidenzia la sua posizione di “parte terza sia rispetto gli accordi di finanziamento sottoscritti con gli istituti di credito erogatori, sia rispetto gli accordi intervenuti [...] con] determinate società di assicurazione” rilevando come spetti all'assicurato l'onere di attivare eventuali polizze collegate ai finanziamenti sottoscritti, dimostrando l'avveramento

dell'evento dedotto in contratto. Aggiunge che dalla documentazione in possesso dell'istante, non è possibile evincere l'avvenuta integrale estinzione della posizione. Al fine di provare l'esistenza e la consistenza del credito vantato nei confronti della ricorrente produce: i) il contratto da questa originariamente sottoscritto; ii) l'estratto conto rilasciato dalla cedente a norma dell'art. 50 tub recante il saldo al 31.07.2020; iii) estratto conto rilasciato dalla cessionaria nel novembre 2024. Alla luce di tale produzione, che appare essere l'unica richiedibile, in quanto ragionevolmente in possesso dell'intermediario, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta documentale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta documentale.

Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE